

REPUBBLICA ITALIANA- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 11 FEBBRAIO 2004 -

LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2004, n. 3: Istituzione del Servizio di psicologia scolastica.

Istituzione del Servizio di psicologia scolastica.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica

1. La Regione Abruzzo istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:
 - contribuire al miglioramento della vita scolastica;
 - supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie;
 - migliorare la qualità dei servizi offerti alle istituzioni scolastiche.

Art. 2

Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica

1. Il Servizio di psicologia scolastica svolge le seguenti attività:
 - a) consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni ed ai loro genitori, sia in forma collegiale che individuale; gli interventi di consulenza individuale sono effettuati con il consenso dei genitori;
 - b) partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche riguardanti l'organizzazione del Servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;
 - c) promozione di attività di formazione;
 - d) orientamento e collegamento per e con i genitori, finalizzata alla promozione di studi sui fenomeni di abbandono ed insuccesso scolastico;
 - e) promozione di un clima collaborativo all'interno della scuola e fra la scuola e la famiglia.
2. Il Servizio di psicologia scolastica opera in collegamento con altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze.

Art. 3

Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica

1. La Direzione regionale Qualità della vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale svolge le funzioni del Servizio di psicologia scolastica con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4, comma 2.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica, sentito il parere della Commissione Consiliare permanente competente per materia.
3. Il regolamento tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) organizzazione territoriale del Servizio, su base provinciale;

- b) realizzazione del Servizio tramite convenzioni tra psicologi con specifiche competenze, iscritti al relativo Ordine professionale, e reti di scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico.
4. Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal Servizio provinciale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.

Art. 4

Comitato Tecnico Scientifico per il Servizio di psicologia scolastica

1. La Regione coordina ed assicura il monitoraggio e la diffusione del Servizio di psicologia scolastica.
2. Presso la Direzione regionale Qualità della vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale è istituito il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal Direttore della Direzione stessa o da un Dirigente delegato; il Comitato è composto da:
 - un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico regionale;
 - un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio Scolastico regionale;
 - un rappresentante degli insegnanti designato dall'Ufficio Scolastico regionale;
 - un rappresentante designato dall'Istituto Regionale Ricerca Educativa (IRRE ex IRSAE);
 - due psicologi designati dalle associazioni scientifiche presenti nella Regione;
 - tre psicologi iscritti all'Ordine Professionale degli Psicologi designati dal Consiglio regionale dell'Ordine.

Un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D, in servizio presso la Direzione, assicura le funzioni di segreteria del Comitato.

3. Ai componenti esterni del Comitato è attribuito un gettone di presenza di Euro 75,00 per la partecipazione ad ogni seduta ed è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i Dirigenti regionali; i componenti del Comitato restano in carica tre anni.
4. La Giunta regionale invia alla Commissione consiliare permanente competente per materia una relazione annuale che effettua il monitoraggio delle attività svolte attraverso il Servizio di psicologia scolastica.
5. La Giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate ed invia al Consiglio regionale la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, previa relazione del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 2003 in Euro 45.000,00, trovano capienza nello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 13 01 003 del Cap. 71660 denominato "Istituzione del Servizio di psicologia scolastica".
 2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di bilancio ed iscritto sul pertinente capitolo.
- La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 gennaio 2004

PACE